

Verona, 07 Settembre 2018

## FOCUS

### La responsabilità del committente nel contratto d'appalto

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA SI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a [studiorighini@studiorighini.it](mailto:studiorighini@studiorighini.it)

L'appalto è un contratto caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore (ossia di colui che assume l'incarico di realizzare un'opera o di prestare un servizio): tale autonomia si esplica precipuamente nell'organizzazione dello svolgimento del lavoro, nella predisposizione e nell'apprestamento dei mezzi all'uopo necessari e nelle modalità esecutive.

Ciononostante, il committente (cioè colui che affida all'appaltatore l'incarico) non è completamente estraneo alle vicende organizzative ed esecutive dell'appalto.

In primo luogo, egli può essere chiamato a rispondere nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore: se, in linea generale, l'art. 1676 c.c. prevede che questi ultimi possono rivolgersi direttamente al committente per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte loro dall'appaltatore in relazione all'opera o al servizio cui si riferisce l'appalto (sia pure nel limite dell'ammontare del debito che il committente ha nei confronti dell'appaltatore al momento della domanda), la normativa speciale in materia di lavoro amplia notevolmente la responsabilità del committente.

L'art. 29 d.lgs. 276/2003, infatti, stabilisce che questi è obbligato in solido con gli appaltatori e con ciascuno degli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto d'appalto. Ne deriva, così, che, da una parte, i dipendenti dell'appaltatore e, dall'altra parte, gli istituti di previdenza e assistenza potranno rivolgersi al committente per ottenere il pagamento, rispettivamente, delle retribuzioni non corrisposte loro dall'appaltatore (anche per un importo superiore a quello del corrispettivo dell'appalto ancora dovuto a quest'ultimo dal committente) e dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi non versati dall'appaltatore.

Se, da un punto di vista quantitativo, la norma di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 è più favorevole per i dipendenti dell'appaltatore rispetto a quella generale recata dall'art. 1676 c.c., vi sono, tuttavia, altri limiti che ne condizionano l'operatività. In particolare:

- (i) solo il committente imprenditore è responsabile in solido con l'appaltatore ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, essendo, di converso, escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le persone fisiche (ossia i privati) che non esercitano attività d'impresa o professionale e le pubbliche amministrazioni;
- (ii) l'obbligo solidale del committente è temporalmente limitato, dovendo essere azionato entro i due anni dalla cessazione dell'appalto.

Sono state soppresse, invece, le previsioni in forza delle quali la responsabilità solidale del committente, da un lato, poteva essere limitata dalla contrattazione collettiva nazionale (tramite l'individuazione di metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti) e, dall'altro lato, presupponeva la preventiva infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Sia a termini dell'art. 1676 c.c., sia in virtù di quanto previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003, quindi, i dipendenti dell'appaltatore possono, a loro scelta, rivolgersi indifferentemente a quest'ultimo o al committente, nei limiti e alle condizioni sopra descritti.

Restano, invece, escluse dal perimetro di operatività dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 (e, a maggior ragione, dell'art. 1676 c.c.) le sanzioni civili (al pari di quelle amministrative, secondo l'interpretazione più accreditata), delle quali risponde soltanto il responsabile dell'inadempimento ovvero dell'omissione o

dell'evasione contributiva. Tra i crediti garantiti non rientrano nemmeno i rimborsi, le diarie e, in generale, le agevolazioni di carattere assistenziale collegate al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, nonché le somme dovute a titolo risarcitorio o indennitario.

A tale proposito, tuttavia, va tenuto presente che l'art. 26, comma 4, d.lgs. 81/2008 prevede un'ulteriore ipotesi di responsabilità solidale del committente, laddove stabilisce che questi risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per tutti i danni per i quali il dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore non sia stato indennizzato dall'I.N.A.I.L., salvo che si tratti di danni conseguenti a rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Il committente, dunque, è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale e, più precisamente, del cosiddetto "*danno differenziale*", corrispondente alla differenza tra il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale determinato secondo gli ordinari criteri civilistici e le somme erogate a tale titolo al dipendente dall'ente assicuratore. Anche in questo caso, peraltro, la responsabilità solidale non opera qualora il committente sia una persona fisica che non agisce nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata o una pubblica amministrazione, visto che la norma fa espressamente riferimento al committente imprenditore, mentre l'azione del dipendente non è soggetta al limite temporale fissato dall'art. 29 d.lgs. 276/2003, bensì agli ordinari termini di prescrizione.

In secondo luogo e sotto altro profilo, una responsabilità del committente può profilarsi nei confronti dei terzi che abbiano subito danni in conseguenza dell'attività posta in essere in esecuzione dell'appalto. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, infatti, se è vero che l'appaltatore esplica l'attività che conduce alla realizzazione dell'opera o all'esecuzione del servizio commissionati in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato ed è, quindi, responsabile diretto e unico dei danni derivati a terzi nella o dalla esecuzione dell'opera, è tuttavia ravvisabile una corresponsabilità del committente sia quando a quest'ultimo siano imputabili specifiche violazioni del principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., sia quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di colpa per avere affidato l'appalto a soggetto palesemente privo delle capacità tecniche e organizzative necessarie per la sua corretta esecuzione, sia quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del rapporto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia, a tale punto da avere agito come *nudus minister* di questo, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto.

L'ingerenza del committente può addirittura costituire fonte di esonero da responsabilità dell'appaltatore con riguardo al risultato dell'attività esecutiva da questo posta in essere, nel caso in cui abbia una continuità e un'analiticità tali da elidere ogni facoltà di vaglio, al punto da trasformare di fatto il rapporto di appalto in un rapporto di lavoro subordinato. In tale ipotesi, dunque, il committente diventa responsabile verso se stesso di ciò che è stato fatto dall'appaltatore, non potendo, di conseguenza, azionare nei confronti di quest'ultimo alcun rimedio fondato sull'inadempimento, che deve ritenersi escluso proprio in conseguenza della condotta tenuta dal committente.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Per il Dipartimento di Consulenza Legale e contrattuale  
Avv. Paolo Cagliari